

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3440

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971,
n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di
Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del
bradisismo

Presentato alla Presidenza il 1° giugno 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito del fenomeno di bradisismo accentuatosi nel territorio del comune di Pozzuoli sono venute a determinarsi notevoli situazioni di disagio per la popolazione, anche in relazione alla necessità manifestatasi di allontanare parte di essa dalle località più direttamente inte-

ressate dal fenomeno, facendo sgomberare quelle abitazioni in cui lo stato di pericolo si manifestava in forma più accentuata.

In particolare, si è reso necessario emettere ordinanze di sgombero per tutte le abitazioni site nel Rione Terra di quel comune e per numerose altre che presentavano dis-

sesti di staticità in conseguenza del movimento bradisismico, tali da compromettere la pubblica e privata incolumità.

A parte gli interventi già disposti a titolo di pronto soccorso dalle varie amministrazioni interessate per la sistemazione delle famiglie fatte sgomberare, è emersa la assoluta necessità di provvedere alla costruzione di nuovi alloggi da destinare non solo a coloro i quali hanno dovuto abbandonare il Rione Terra, reso inagibile ma anche a quelle famiglie che occupavano alloggi per i quali sono state emesse ordinanze di sgombero.

In conseguenza di ciò, è stato avviato, con l'urgenza che il caso richiede, il programma di realizzazione di alloggi GESCAL nell'ambito del piano di zona già approvato per la località « Toiano » di quel comune, in base al finanziamento di lire 10 miliardi già previsto per tale scopo.

La realizzazione di tale quartiere GESCAL, a parte i tempi tecnici richiesti per la sua attuazione, non varrà a risolvere integralmente il problema alloggiativo degli abitanti della città di Pozzuoli, anche per la particolare destinazione che tali alloggi debbono avere in attuazione della legge e del regolamento che disciplinano la loro assegnazione.

A parte, quindi, ogni altro intervento di carattere legislativo per la realizzazione in quel comune di alloggi di tipo economico e popolare, sorge la necessità che lo Stato provveda, attraverso l'emanazione di una legge speciale, alla dichiarazione del trasferimento parziale di quell'abitato, limitatamente al Rione Terra e di quelle altre zone dello stesso territorio comunale che, in conseguenza dell'evolversi del fenomeno, potrebbero essere riconosciute inagibili.

A tal fine, è stato provveduto all'emanazione di apposito decreto-legge con il quale si dispone il trasferimento in altra zona ritenuta idonea dal punto di vista geologico e geofisico del rione Terra e di altre parti del territorio comunale da dichiarare trasferibili.

L'elenco degli immobili da trasferire verrà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici con l'amministrazione comunale. Le aree e gli immobili siti nell'ambito di tale perimetro verranno espropriati e passeranno, quindi, a far parte del demanio dello Stato che provvederà alla loro conservazione fino alla sistemazione definitiva.

In favore dei proprietari degli immobili espropriati è stata prevista la facoltà di scelta fra il pagamento dell'indennità di espropriazione, l'assegnazione in proprietà di un nuovo alloggio nella zona di nuovo insediamento e la concessione di un contributo per la costruzione di nuovi alloggi o di nuovi locali, da eseguirsi nel termine di due anni.

Per la costruzione degli alloggi nella nuova sede di insediamento è stata data facoltà ai proprietari di avvalersi dell'opera dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli mediante cessione dei diritti loro spettanti sulla base di un'apposita convenzione.

Il compito dell'assegnazione delle aree, degli alloggi e dei contributi agli aventi diritto è stato demandato ad una apposita Commissione.

In favore della generalità degli abitanti del quartiere da sgomberare è stato previsto un vasto programma di costruzione di alloggi, da predisporre dall'Istituto autonomo con il comune di Pozzuoli e con l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale. Gli alloggi, fatta eccezione per quelli da assegnarsi ai proprietari espropriati, saranno dati esclusivamente in locazione semplice.

Le procedure per l'approvazione dei progetti, che dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle vigenti norme sulla edilizia antisismica, e per gli appalti sono state notevolmente semplificate.

In considerazione dell'interesse storico e artistico che presenta il rione Terra, è stata prevista la sua sistemazione e conservazione quale zona di interesse archeologico, paesistico ed etnografico.

L'eccezionale interesse scientifico che riveste un approfondimento delle conoscenze sulla fenomenologia flegrea ha resa opportuna l'istituzione di un ente altamente qualificato, dotato di un'adeguata strumentazione di rilevamento e di elaborazione e collegato con gli altri organi pubblici chiamati ad operare nella zona.

Sono state previste le esenzioni fiscali per la documentazione occorrente in attuazione della legge e per corrispettivi degli appalti.

Tale decreto legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

Decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290 (Edizione straordinaria Gazzetta Ufficiale n. 138 del 1° giugno 1971).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno bradisismico in atto nell'area Flegrea, è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

b) agli studi ed indagini sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto per accertarne le cause e le evoluzioni e per indicare le parti dell'abitato da trasferire;

c) alla costruzione di alloggi per accogliere le famiglie che occupano immobili da sgomberare, di locali da adibire ad attività commerciali ed artigiane e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) alla costruzione di opere di edilizia sociale e pubblica, esclusa quella scolastica per la quale si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge 28 aprile 1967, n. 641;

e) alle espropriazioni delle aree e degli immobili che si rendono necessarie per l'attuazione della presente legge;

f) alla sistemazione e risanamento delle parti dell'abitato da trasferire in altra sede;

g) al ripristino di servizi ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonché ad opere di presidio e consolidamento;

h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione degli alloggi o per la ricostruzione degli stessi nelle aree del piano di zona per l'edilizia economica e popolare redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

ART. 2.

Ai proprietari di immobili già dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero emessa fino alla data del 28 febbraio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'im-

porto dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3.000.000 per unità immobiliare abitativa e lire 1.000.000 per unità immobiliare adibita ad attività commerciale o artigiana.

La concessione dei contributi di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento tecnico-economico da parte del Genio civile.

Alla concessione dei contributi si provvede con decreti del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra sede delle unità abitative e commerciali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione.

Le unità abitative e commerciali del Rione Terra, per i peculiari valori storici ed ambientali dello stesso sono acquisite al demanio dello Stato mediante espropriazione. Lo Stato provvede alla loro conservazione fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico.

L'elenco degli immobili di cui al primo comma ed il perimetro del Rione Terra sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'amministrazione comunale.

L'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente è notificata ai proprietari interessati a cura del sindaco del comune di Pozzuoli entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione.

Il trasferimento delle unità abitative, commerciali ed artigiane di cui al presente articolo viene effettuato nell'ambito del piano di zona per l'edilizia economica e popolare redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione della presente legge.

L'indicazione delle aree occorrenti per la realizzazione del programma predisposto ai sensi dell'articolo 12 sostituisce la richiesta di assegnazione di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e l'approvazione del programma di intervento da parte del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania sostituisce l'assegnazione prevista dall'articolo 11 della legge stessa e, se necessario, equivale ad approvazione di variante del piano di zona vigente.

ART. 4.

L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonché

a procedere alla demolizione di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica.

I proprietari delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma precedente potranno ottenere, a loro scelta:

- a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;
- b) l'assegnazione in proprietà nel quartiere di nuovo insediamento di una unità immobiliare che, tenuto conto delle diverse caratteristiche degli erigendi edifici, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata;
- c) la concessione del contributo previsto dal successivo articolo 7.

I proprietari dei singoli immobili non compresi nel perimetro del rione Terra ma inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3 possono rinunciare ai benefici di cui ai commi precedenti. Restano, in tal caso, obbligati ad effettuare le demolizioni totali o parziali dei propri immobili ovvero ad eseguire a proprie spese le opere a tutela della pubblica incolumità in base alle vigenti disposizioni di legge.

La rinuncia deve essere notificata al sindaco del comune di Pozzuoli entro due mesi dalla notifica di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3.

La scelta, prevista nel secondo comma del presente articolo deve essere effettuata entro sei mesi dalla notificazione di cui all'articolo 3 mediante dichiarazione ricevuta dal segretario del comune. Tale dichiarazione è irrevocabile.

ART. 6.

Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità con la destinazione da indicarsi nel piano regolatore.

Sono, altresì, trasferite in proprietà del comune le aree e gli immobili espropriati nonché le opere di urbanizzazione primaria realizzate a spese dello Stato, in attuazione del piano di zona nei limiti previsti dal presente decreto.

ART. 7.

A favore delle ditte che alla data del 1° marzo 1970 risultino proprietarie di unità immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3 ed espropriate in attuazione del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione delle stesse nell'ambito del piano di zona entro i limiti massimi appresso indicati:

a) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione, nella misura massima di lire 6.000.000 per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di almeno tre vani ed accessori;

b) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione della propria famiglia che risulti composta da almeno sei membri, nella misura massima di lire 7 milioni per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani ed accessori;

c) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi più di tre vani utili e destinati ad uso di abitazione, nella misura di lire 8 milioni per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza non inferiore a cinque vani ed accessori.

Il contributo di cui alle lettere che precedono è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di

abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali ed artigianali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione dell'unità immobiliare nell'ambito del piano di zona, entro il limite massimo di lire 4 milioni.

ART. 8.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, dal certificato catastale d'attualità o da altro atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile e dallo stato di famiglia, debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile di Napoli entro 120 giorni dalla notificazione di cui all'articolo 3.

Nella stessa domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono o meno riedificare le proprie unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o se intendano cedere il contributo all'istituto previsto dal successivo articolo 15.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile della consistenza numerica e della destinazione dell'immobile da trasferire, può concedere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta a titolo di contributo, in misura pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere.

ART. 9.

Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto è revocato quando le opere non siano state ultimate entro due anni dalla data in cui è pervenuta all'interessato la comunicazione dell'approvazione del progetto, tranne proroga concessa per giustificati motivi dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

La revoca del contributo comporta altresì la revoca dell'assegnazione dell'area nell'ambito del piano di zona.

In tale ipotesi il proprietario espropriato conserva il diritto all'indennità di esproprio determinata a norma dell'articolo 4.

ART. 10.

Alla costruzione degli alloggi, dei locali e delle opere di urbanizzazione previste dalla lettera c) dell'articolo 1 del presente decreto provvede l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli.

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale provvede alla costruzione di opere di edilizia sociale ed infrastrutturale, nonché ad opere di edilizia pubblica.

ART. 11.

Le abitazioni costruite ai sensi dell'articolo precedente sono date in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 5, ne cura la

gestione tenendo per esse una contabilità separata e sono assegnate esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con un rappresentante del comune di Pozzuoli e tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonché i requisiti degli aspiranti all'assegnazione delle abitazioni per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Le opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturale di edilizia sociale e pubblica realizzate ai sensi del presente decreto sono date in consegna agli enti pubblici interessati.

ART. 12.

Il programma degli interventi di cui al presente decreto è predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli d'intesa con il comune di Pozzuoli e con l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale ed è approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Il provvedimento con cui viene approvato il programma degli interventi comporta, a tutti gli effetti, per le opere previste nel programma, l'autorizzazione all'occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione del programma stesso, indipendentemente dall'approvazione dei progetti.

La durata delle occupazioni è fissata in quattro anni dalla data del decreto di approvazione del programma.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sulla base del programma approvato ai sensi del primo comma del presente articolo, anticipa, anche in deroga alle vigenti norme per le opere per conto dello Stato, all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli ed all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale le somme occorrenti per il pagamento delle opere che ciascun ente deve eseguire e delle relative espropriazioni.

ART. 13.

I progetti per la costruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione debbono rispondere alle prescrizioni delle vigenti norme sull'edilizia antisismica di seconda categoria di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e dovranno essere presentati all'ufficio del Genio civile di Napoli muniti del parere della commissione edilizia comunale che dovrà pronunciarsi in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto al comune.

ART. 14.

Alle opere realizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'ISES non si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

I progetti esecutivi delle opere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli integrato dall'ingegnere

capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli o da un suo delegato e da un rappresentante dell'ISES.

All'appalto ed all'esecuzione delle opere provvedono, con procedura d'urgenza, rispettivamente l'Istituto autonomo per le case popolari e l'ISES.

Al pagamento della indennità di espropriazione e dei lavori provvedono direttamente gli enti interessati con anticipazioni concesse da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania sulla base del programma approvato ai sensi dell'articolo 12.

La rata di saldo alle imprese esecutrici è corrisposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche al quale compete la nomina del collaudatore dei lavori eseguiti.

ART. 15.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dal presente decreto.

Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione in forma pubblico-amministrativa tra i proprietari ed il detto Istituto, il quale ha diritto di iscrivere ipoteca a garanzia dell'eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termine dell'articolo 7 del presente decreto.

Tale differenza potrà essere rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse del 4 per cento.

ART. 16.

L'ufficio del Genio civile di Napoli provvede, mediante accreditamenti disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche, sui fondi stanziati in base all'articolo 23, alla esecuzione delle opere per la chiusura degli ambienti sgombrati e di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi e per assicurare l'igiene della zona disabitata.

Provvede, altresì, all'esecuzione delle opere di sistemazione della zona, previ accordi con la Sovrintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico.

ART. 17.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri od architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico.

L'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione istituita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta:

1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania che la presiede;

- 2) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità per la Campania;
- 3) dal sindaco del comune di Pozzuoli;
- 4) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli;
- 5) da un esperto in materia urbanistica;
- 6) da 3 esperti dei quali 2 designati dal Ministro per la pubblica istruzione ed 1 dal Ministro per i lavori pubblici;
- 7) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali della provincia di Napoli tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

ART. 18.

Le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica si applicano in quanto siano compatibili con il presente decreto.

ART. 19.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino dei servizi pubblici di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonché all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo.

Le opere di cui al comma precedente, ad eccezione degli interventi per il porto, che restano affidati all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, possono essere date in concessione all'amministrazione comunale. Per le spese generali di progettazione e direzione dei lavori è riconosciuta a favore della suddetta concessionaria un'aliquota del 5 per cento sull'importo delle opere.

ART. 20.

La spesa per la redazione da parte del comune del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli, da inquadrarsi nell'assetto regionale ed articolarsi secondo le risultanze dello studio sulla fenomenologia bradisismica, viene assunta a carico dello Stato e graverà sugli stanziamenti autorizzati con il presente decreto.

ART. 21.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area flegrea è istituito il Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei, con sede in Napoli.

Il Centro, nel quadro delle ricerche di natura vulcanologica, sismologica, geofisica, geochimica, geotecnica, nelle quali si articolerà il suo piano di lavoro, provvederà in particolare allo studio del fenomeno bradisismico in atto seguendone l'evolversi, anche in relazione alla stabilità del sotto-suolo e fornendo alle pubbliche amministrazioni elementi di giudizio atti ad orientarne gli interventi di competenza.

Con decreto da emanarsi dai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sarà provveduto a definire la struttura organizzativa del Centro ed a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici.

Alla direzione del Centro verrà preposto il direttore dell'Istituto di fisica terrestre dell'università di Napoli.

Faranno parte del comitato direttivo il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania e il dirigente dell'Ispettorato per il coordinamento degli interventi connessi al bradisismo flegreo già istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14466 del 26 marzo 1970, nonché due docenti universitari da nominarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Per i due docenti l'incarico avrà durata triennale con possibilità di successiva riconferma.

ART. 22.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e da tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture e gli importi relativi all'acquisto dei materiali.

ART. 23.

Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974.

ART. 24.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nell'anno finanziario 1971, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 25.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli esercenti attività commerciali. isti-

luite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 4 luglio 1959, n. 463, 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 luglio 1966, n. 613, residenti nel comune di Pozzuoli, è corrisposto a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un contributo di lire 90.000.

Qualora il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 270 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 170 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno finanziario 1971.

ART. 26.

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Pozzuoli.

ART. 27.

Nella località considerata nel precedente articolo la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

ART. 28.

Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nel comune di Pozzuoli e che siano state danneggiate dal fenomeno bradisismico, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Per tali imprese le provvidenze sono concesse anche se il danneggiamento non si è verificato ma la esigenza del loro trasferimento in altra sede per la riattivazione risulti necessitata da provvedimenti di sgombero emessi dalla autorità competente.

ART. 29.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto di lire 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Napoli, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ai necessari accertamenti.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Napoli sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

ART. 30.

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'articolo 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

ART. 31.

Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 28, 29 e 30 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che, a tal fine, vengono integrate di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1971.

ART. 32.

È autorizzata la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della aviazione civile dell'anno finanziario 1971, per la concessione di contributi in favore delle aziende ATAN, TPN e SEPSA di Napoli, per collegamenti automobilistici effettuati gratuitamente dalle stesse aziende in favore della popolazione di Pozzuoli.

ART. 33.

La riscossione dei tributi, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno

1971, in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili anche alla riscossione dei tributi in scadenza alla rata di aprile 1971.

ART. 34.

All'onere di lire 3.400 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — RESTIVO — PRETI —
LAURICELLA — GAVA — DONAT-CATTIN
— FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto. *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO